



Il Presidente

RPCT del Comune di OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3608/2024

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT del Comune di OMISSIS sull'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013 da parte di un Consigliere Comunale assunto presso la Regione OMISSIS (rif. prot. ANAC n. 83783 del 16.07.2024)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013 da parte di un Consigliere Comunale assunto presso la Regione OMISSIS – si rappresenta quanto segue.

La norma cui occorre fare riferimento nel caso in esame è il comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, che così stabilisce:

" Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7".*

La disposizione richiamata è dunque rivolta a tutti titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dall'art. 14 comma 1 lett. da a) ad f).

Sulla pubblicazione di tali dati, anche con riferimento alle modalità, Anac si è espressa nella delibera n. 241/2017 e nelle FAQ relative all'art. 14 pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, cui si rinvia per ogni approfondimento.

In via generale vale sottolineare che il Comune di OMISSIS conta meno di 15.0000 abitanti. In proposito si rammenta che l'Autorità nella Delibera 241 dell'8.03.2017 e nell'aggiornamento al PNA 2018 (parte IV –



Semplificazioni per i piccoli comuni) ha chiarito che *"nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni"*.

Fatte queste premesse, occorre adesso valutare se il Consigliere comunale in questione debba ritenersi obbligato a fornire all'ente i dati relativi all'assunzione dell'incarico di Responsabile alla Segreteria di un assessore della Regione OMISSIS, nonché i relativi compensi e se tale incarico sia da ricomprendere in quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 cit. In tal caso l'Ente sarebbe obbligato a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale la predetta documentazione.

Orbene, rileva che al Consigliere Comunale del Comune di OMISSIS è stato conferito nel 2023 l'incarico di Responsabile alla Segreteria di un assessore della Regione OMISSIS con contratto a tempo determinato in base alla l. r. OMISSIS. La richiamata legge all'art. 23, commi 7 e 8 stabilisce quanto segue: *"Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto tra personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. (...). Il rapporto di lavoro (...) viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell'incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità"*.

Invero, lo stesso contratto di lavoro di "Responsabile di segreteria" - costituito ai sensi della l.r. OMISSIS art. 23 e 68, co.1 ter (**All.to 2**) - tra la regione OMISSIS e il Consigliere Comunale attesta che quest'ultimo è assunto in qualità di capo della Segreteria dell'Assessore alla Casa e Housing sociale con funzioni di *"coordinamento delle attività degli assistenti, garantendo il necessario raccordo con le competenti strutture della Giunta e connesso supporto tecnico all'attività istituzionale dell'Assessore anche attraverso l'elaborazione di documenti e rapporti di approfondimento"*, attività non riconducibili alle competenze gestionali direttive e dirigenziali delle direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta Regionale. Inoltre, nel contratto espressamente si prevede che lo stesso decorre dal 17 aprile 2023 e dura fino alla permanenza dell'incarico del componente la Giunta Regionale che ha proposto l'assunzione del Consigliere comunale e, comunque, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento.

Premesso ciò, deve ricordarsi che l'Autorità nelle FAQ dedicate all'art. 14 ha precisato che, avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di tutte le cariche rivestite, sia quelle a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita (cfr. FAQ 1.7). Inoltre, ha ribadito che *"le dichiarazioni di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 relative – rispettivamente – ad altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi ed altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi - devono essere riferite al momento dell'assunzione in carica cioè all'atto di proclamazione conseguente all'elezione ovvero all'atto di nomina"*.



Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'incarico di Responsabile alla Segreteria di un assessore regionale rivestito dal Consigliere Comunale di OMISSIS possa rientrare tra le "cariche" cui si riferisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 14, configurandosi lo stesso come un incarico a tempo determinato presso l'amministrazione regionale. Pertanto, il consigliere di cui si discute è tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013 all'ente locale - presso il quale riveste la carica di consigliere - con i dati relativi all'assunzione dell'incarico di Responsabile della Segreteria e i compensi corrisposti, ai fini della pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale dell'ente locale.

Per completezza, con riferimento al regime sanzionatorio si rinvia alle indicazioni fornite dall'Autorità nella Delibera 241/2017 § 5 ove è stato precisato che *"l'inadempimento sanzionabile riguarda solo la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui alla lettera f), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica» (art. 47, co. 1)".* Si ricorda, peraltro, che come sopra chiarito, il Comune in esame ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e, pertanto, non è neppure tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente